



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 669/2021

Il Consiglio nella seduta dell'8.06.2021, composto come da verbale in pari data;

sentita la Consigliera Relatrice, Avv. Maria DE CONO, la quale riferisce all'esito della deliberazione delle Commissioni, riunite in seduta congiunta, Studi e Riforme, nonché Rapporti Istituzionali ed Ordini Professionali

PREMESSO

- **Che** pervengono dalle Commissioni Tributarie numerose istanze di attivazione di progetti di collaborazione con Università ed Ordini Professionali, finalizzati all'inserimento nelle medesime di giovani studenti/laureati per lo svolgimento di attività di tirocinio;
- **Che** tali progetti consentono di realizzare plurimi condivisibili obiettivi: favorire la maturazione di competenze professionali apprezzate e richieste nel mondo del lavoro; migliorare il funzionamento delle Commissioni Tributarie; rendere anche la Giustizia Tributaria protagonista del mondo della formazione professionale, incrementandone autorevolezza nel mondo accademico ed ordinistico;
- **Che** le istanze informalmente raccolte, di attivazione di detti progetti, sono dunque meritevoli di attenzione e di supporto;
- **Che** al fine di favorire la realizzazione omogenea di detti progetti sull'intero territorio nazionale, e dare a ciascuna Commissione Tributaria la opportunità di accedervi agevolmente, è opportuno predisporre un modello comune di convenzione con gli enti promotori ed un modello comune di convenzione con i singoli tirocinanti, modelli che, ferma restando la libera modificabilità e migliorabilità da parte dei diretti interessati, possano garantire uniformità e uguale trattamento sul territorio nazionale;
- **Che** lo strumento giuridico che si reputa opportuno utilizzare, e che meglio si attaglia alle esigenze delle Commissioni Tributarie, è quello, generale, previsto e disciplinato all'art. 18 Legge 24 giugno 1997 n. 196 (legge delega) ed al relativo Regolamento di attuazione D.M. 25 marzo 1998 n. 142;
- **Che** la norma contenuta all'art. 37 D.L. 98/2011, convertita in Legge, non può essere utilizzata perché, sebbene specificamente dettata per la efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie, e sebbene preveda espressamente

la sua applicazione anche alla Giustizia Tributaria, limita ingiustificatamente e discriminatoriamente l'accesso al tirocinio ad una sola categoria di difensori (avvocati);

- **Che** neppure si reputa opportuno estendere interpretativamente la portata della norma agli altri professionisti ammessi alla difesa dinanzi alle Commissioni Tributarie, poiché l'ingresso dei tirocinanti nelle Commissioni Tributarie involve delicati profili di responsabilità, accesso a dati riservati, tutela della privacy, assicurazione previdenziale contro gli infortuni, e quant'altro;
- **Che** nemmeno, per analoghe ragioni, è possibile ricorrere allo strumento del c.d. Ufficio del Processo (art. 73 D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013 n.98, come modificato dall'art.50 comma 2 D.L. n. 90/2014 convertito in Legge 11 agosto 2014 n. 114) poiché la normativa di riferimento limita i soggetti presso cui costituire detto Ufficio agli Uffici Giudiziari Ordinari (Corti di Appello, Tribunali, Procure, Uffici di Sorveglianza, Tribunali per i Minorenni) ed agli organi della Giustizia Amministrativa (Consiglio di Stato e TAR);
- **Che** enti promotori dei progetti di tirocinio formativo e orientamento professionale sono, per quanto qui di ragione, le Università e gli Istituti di Istruzione Universitaria statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici, ovvero le istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- Che** la promozione dei progetti di tirocinio può tuttavia essere incentivata da ogni soggetto che ne abbia interesse e dunque anche dai Presidenti delle Commissioni Tributarie;
- Che** inoltre nulla vieta che alla convenzione partecipino anche, quali soggetti sostenitori, gli Ordini Professionali, anche ad esempio per il riconoscimento di crediti formativi;
- Che** i tirocini formativi e di orientamento possono essere consentiti tanto ai laureati quanto ai laureandi quanto agli studenti di scuola secondaria superiore;
- Che** tra i laureandi, devono essere ammessi gli studenti universitari che frequentino corsi sia in discipline giuridiche che in discipline economiche, e tra i laureati sia coloro che hanno conseguito una laurea in giurisprudenza sia coloro che hanno conseguito una laurea in discipline economiche;
- Che** ai laureati potrà essere consentito anche lo svolgimento di compiti di ricerca ed ausilio ai magistrati nello studio delle vertenze e nella redazione dei provvedimenti giurisdizionali;
- Che** la scelta dei tirocinanti e la individuazione personale degli ammessi a tirocinio è appannaggio degli enti promotori i quali sono anche tenuti ad adempiere agli oneri tutti di loro giuridica competenza, come assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi della responsabilità civile;
- Che** nessun onere economico grava sulle Commissioni Tributarie ospitanti;
- Che** non è vietato prevedere, in seno alle convenzioni tra ente promotore ed ente ospitante, che terzi soggetti, senza scopo di lucro, esclusi per ovvie ragioni di opportunità gli Ordini Professionali, partecipino al sostegno del progetto mettendo a disposizione somme da erogare ai tirocinanti quale rimborso forfettario delle spese. In tal caso ogni gestione del denaro è demandata all'ente promotore del tirocinio;
- Che**, per favorire l'accesso al tirocinio, devono esservi liberamente ammessi i laureati

che svolgano contemporaneamente la attività di praticante professionista, purché essi si astengano comunque dall'esercizio di attività professionale di assistenza, difesa e patrocinio dinnanzi alle Commissioni Tributarie per la intera durata del tirocinio;

- Che** i tirocinanti potranno essere ammessi a partecipare alle sole udienze pubbliche mentre non potranno presenziare né alle udienze in camera di consiglio, né alle camere di consiglio deputate alla decisione delle vertenze, e ciò per ragioni di tutela della riservatezza e della privacy dei contribuenti e per la salvaguardia della essenziale funzione giurisdizionale esercitata dai componenti del Collegio giudicante;
- Che** ad ogni Commissione Tributaria è consentito proporre ed incentivare direttamente ed autonomamente la realizzazione di tirocini formativi, le cui convenzioni con i soggetti promotori potranno tuttavia essere sottoscritte solo previo nulla osta del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, sia perché competente, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 545/1992, sulle questioni organizzative delle Commissioni Tributarie, e sia per ragioni di doveroso coordinamento;
- Che** gli allegati schemi di convenzione vengono forniti alla stregua di mere linee guida, meri suggerimenti, con la raccomandazione ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, ove possibile, di non discostarsi significativamente, ferma restando la piena loro libertà di modificarli motivatamente, integrarli, arricchirne i contenuti;
- **Che** da tempo il Consiglio persegue l'obiettivo di favorire la collaborazione con le Università, anche a fini di organizzazione di tirocini formativi, come dimostrato dalle numerose convenzioni già stipulate con tali enti, a dalle relative espresse previsioni;

Tutto ciò premesso

DELIBERA

l'approvazione della premessa motivazione;

l'approvazione degli schemi di convenzione che si allegano (allegati 1 e 2) a costituire linee guida per tutte le Commissioni Tributarie.

Si trasmetta la presente delibera a tutti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e Provinciali ed alle Commissioni di I e II grado di Bolzano e Trento.

Si dispone la pubblicazione della presente delibera sul **sito internet del Consiglio di Presidenza**.

II PRESIDENTE

Firmatario1